



protocollo: come da messaggio di posta certificata

Senigallia, 09/11/2015

titolo-fascicolo: VI - 3 2010 - 2
riferimento SUE/MP/MLQ
pratica: S/10/00468

A MEZZO P.E.C.

A VITELLOZZI ROBERTO
PEC: rvitelozzi@pec.archrm.it

OGGETTO: RISANAMENTO CONSERVATIVO, CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA RURALE A CIVILE ABITAZIONE, DEL FABBRICATO UBICATO IN STRADA DELLA QUERCIABELLA N. 188/A
ditta: ATHENA SRL

In riferimento alla nota inviata dalla s/v in data 27.10.2015 al prot. 70.201, in qualità di C.T.U. incaricato dal Tribunale di Roma relativamente al fallimento della Soc. Athena, con la quale si richiede se è necessaria la verifica dei campi elettrici e magnetici per il completamento dei lavori di risanamento conservativo dell'immobile di cui in epigrafe nonché per il successivo rilascio del certificato di agibilità;

Premesso che:

- le fasce di rispetto degli elettrodotti sono state introdotte nella normativa nazionale dalla L. 22.02.01 n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. All'interno di tali fasce non è consentita alcuna destinazione d'uso che comporti una permanenza superiore a quattro ore giornaliere;
- con D.P.C.M. 08.07.03 sono stati fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità e stabilito che per determinare l'ampiezza delle fasce di rispetto si deve fare riferimento al valore dell'obiettivo di qualità -pari a un'induzione magnetica di 3 microTesla da intendersi come mediana nell'arco delle 24 ore- valido sia nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree e spazi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore sia nella progettazione di tali aree e spazi in prossimità di linee ed installazioni elettriche già esistenti;
- con D.M. 29.05.08 è stata stabilita la metodologia e i dati necessari per il calcolo dell'ampiezza delle fasce di rispetto; tali dati devono essere comunicati dai gestori delle linee elettriche al fine di consentire le verifiche delle autorità competenti. Nel decreto si introduce anche la cosiddetta "distanza di prima approssimazione" (Dpa), per cui ogni punto la cui proiezione in pianta dista dalla proiezione dell'asse dell'elettrodotto più della Dpa, si trova sicuramente al di fuori della fascia di rispetto;

Dato Atto che l'edificio in oggetto risulta all'interno della fascia di rispetto dell'elettrodotto 380Kv -Linea Candia-Fano- nella campata ricompresa tra i sostegni 62 e 63;

Vista la nota della Soc. Terna prot. 3.154 del 26.10.2010, parte integrate della denuncia di inizio attività S/10/468 del 20.07.2010, con la quale si comunicava che l'edificio distinto al C.F. al foglio 106 mappale 107:

- dovrà risultare compatibile con l'elettrodotto rispettando quindi la vigente normativa per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti;
- la distanza di prima approssimazione che garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 microTesla per il valore di induzione magnetica, calcolata in base al comma 5.1.3 della metodologia di cui al D.M. 29.05.08, è pari a 51 metri dall'asse della linea elettrica (102 metri totali);

Considerato che la destinazione d'uso proposta con l'intervento assentito comporta la permanenza prolungata di persone (superiore a quattro ore giornaliere) si comunica che l'utilizzo dell'immobile e quindi

ALLEGATO A2

pag.1



il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla verifica del rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative per i campi magnetici indotti dagli elettrodotti.

Distinti saluti.

Ing. Patonico Mario
Responsabile del Procedimento

L'originale firmato è depositato agli atti d'ufficio